

REGOLAMENTO (CEE) N. 3710/92 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1992

che fissa le procedure applicabili in caso di trasferimento di merci o prodotti vincolati al regime di perfezionamento attivo, sistema della sospensione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1999/85 del Consiglio, del 16 luglio 1985, relativo al regime di perfezionamento attivo⁽¹⁾, in particolare l'articolo 31,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2228/91 della Commissione⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3709/92⁽³⁾, ha fissato talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1999/85;

considerando che attualmente vari Stati membri si avvalgono, in virtù dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 222/77 del Consiglio⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 474/90⁽⁵⁾, di procedure nazionali semplificate per effettuare il trasporto nel territorio doganale nazionale di merci o prodotti vincolati al regime di perfezionamento attivo; che il suddetto articolo 3 sarà abrogato alla data di entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 2726/90 del Consiglio⁽⁶⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2726/90 stabilisce, all'articolo 5, che il regime di transito comunitario si applica fatte salve le disposizioni concernenti la circolazione di merci vincolate ad un regime doganale economico;

considerando che con la soppressione delle frontiere interne della Comunità e l'abolizione delle formalità connesse al loro attraversamento le merci vincolate al regime di perfezionamento attivo, sistema del rimborso, possono essere trasferite senza alcuna formalità; che per motivi pratici e di coerenza, occorre quindi predisporre, oltre alle procedure normali previste dal regime di transito comunitario, la possibilità di utilizzare procedure più elastiche per il trasferimento di merci vincolate al regime di perfezionamento attivo, sistema della sospensione, applicabili, in modo uniforme, in tutto il territorio doganale della Comunità;

considerando che è necessario determinare le responsabilità degli operatori economici in sede di applicazione delle procedure di trasferimento;

considerando che occorre rendere tali procedure applicabili fin dall'entrata in applicazione del regolamento (CEE) n. 2726/90;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per i regimi doganali economici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

I

Disposizioni preliminari

Articolo 1

1. Il presente regolamento stabilisce le procedure applicabili al trasferimento, nel territorio doganale della Comunità, di merci o prodotti vincolati al regime di perfezionamento attivo, sistema della sospensione.

2. Se queste procedure di trasferimento sono accordate, devono essere indicate nell'autorizzazione. Esse sostituiscono le procedure di circolazione previste dal regime di transito comunitario. Nel caso di trasferimento di prodotti o di merci dal titolare di una autorizzazione al titolare di un'altra autorizzazione, le due autorizzazioni devono prevedere queste procedure di trasferimento.

3. Esse possono essere autorizzate solo se il titolare dell'autorizzazione tiene o fa tenere le « scritture perfezionamento attivo » di cui all'articolo 4, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2228/91.

Articolo 2

Per l'applicazione del presente regolamento s'intende per:

- 1) ufficio di controllo: l'ufficio doganale abilitato dall'autorità doganale dello Stato membro che ha rilasciato l'autorizzazione a controllare il regime;
- 2) ufficio di vincolo: l'(gli) ufficio(uffici) doganale(i) abilitato(i) dall'autorità doganale dello Stato membro che ha rilasciato l'autorizzazione ad accettare le dichiarazioni di vincolo al(ai) regime(i);
- 3) ufficio di appuramento: l'(gli) ufficio(uffici) doganale(i) abilitato(i) dall'autorità doganale dello Stato membro che ha rilasciato l'autorizzazione ad accettare le dichiarazioni che assegnano alle merci tal quali o ai prodotti compensatori una delle destinazioni doganali di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 1999/85.

⁽¹⁾ GU n. L 188 del 20. 7. 1985, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 210 del 31. 7. 1991, pag. 1.

⁽³⁾ Vedi pagina 122 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁴⁾ GU n. L 38 del 9. 2. 1977, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 51 del 27. 2. 1990, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 262 del 26. 9. 1990, pag. 1.